



COMUNE DI  
**CASTELLO D'ARGILE**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

- Area Gestione del Territorio -

## ALLEGATO A

### **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ AL FINE DI DISCIPLINARE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2024/2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".**

Il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con la presente scrittura privata, il Comune di Castello d'Argile (di seguito solo Ente), con sede in Piazza A. Gadani n. 2, codice fiscale 80008210371 e partita IVA 00701891202, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, domiciliat\_ ai fini della presente presso la sede dell'ente, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. \_\_\_/\_\_\_),

e

\_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ – CF: \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

#### Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 ad oggetto: "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle L.R. n.13/2006, n. 8/2014, n.11/2016 e n. 20/2017;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e i relativi Allegati;

#### Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all’Art. 13 Comma 1 Lettera e) che “il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’Art. 32 comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore ... che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”;
- l’Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 21 febbraio 2005 n.12 e la L.R. 7 febbraio 2005 n.1, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di stimolo reciproco al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della popolazione;
- la L. n.56/2014 detta disposizioni anche in materia di unioni e fusioni di Comuni;
- gli articoli 8 e 21 della L.R. n. 13/2005 disciplinano le funzioni dei Comuni e delle loro Unioni in materia, fra l’altro, di protezione civile;
- richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la sottoscrizione di apposita convenzione tra il comune di Castello d'Argile e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore di protezione civile ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - periodo 2024-2026; atto di indirizzo”;
- è stata sottoscritta in data 31/12/2008 dal Sindaco pro tempore di Castello d’Argile la Convenzione, prot. Unione n. 14059/2008, per il conferimento all’Unione dei Comuni Reno Galliera della funzione di protezione civile;

Considerato che, a partire dalla c.d. “Circolare Gabrielli” di cui alla Circolare del Capo della Polizia del 7 Giugno 2017 e alla successiva Circolare del 6 agosto 2018 a firma Angelo Borrelli sono intercorsi importanti mutamenti nelle procedure di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni pubbliche per le quali risulta necessario provvedere sempre più spesso a supportare gli organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale nonché del fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale proposte dalle Associazioni locali,

Viste le Circolari in ordine alla “Safety & Security”:

- *Circolare Capo della Polizia del 7 giugno 2017*
  - *Circolare Capo Dipartimento VVF del 19 giugno 2017*
  - *Circolare del Capo CNVVF n. 9925 del 20 Luglio 2017*
  - *Circolare Capo Gabinetto Min. Int. del 28 luglio 2017 la quale prevede un Allegato documento della Prefettura di Roma con classificazione eventi ‘in via sperimentale’ e suggerimenti per calibrare misure di sicurezza indicate nelle due circolari che occorre ritenere di pura esemplificazione ma non di obbligatoria coerenza;*
-

- Circolare del Capo di Gabinetto Min. Int. del 18 luglio 2018 avente per oggetto. Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

Preso atto che:

- il Comune riconosce il fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni di Protezione Civile sia in situazioni di normalità che in emergenza, a livello locale che sovra comunale, e intende incentivare e valorizzare le competenze e peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l'Unione Reno Galliera esercita la funzione di protezione civile anche coordinando e supportando la rete delle Associazioni di Volontariato di protezione civile presenti nel territorio degli 8 Comuni aderenti con l'intenzione di incentivare e valorizzare le competenze e le peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l'Associazione \_\_\_\_\_, si rende disponibile ad integrarsi con il Comune di Castello d'Argile, con il suo Centro Operativo Comunale (quando attivato) ed eventualmente con l'Unione Reno Galliera nell'ambito e nel rispetto delle corrispondenti competenze istituzionali e delle attivazioni di volta in volta dichiarate nonché dove le condizioni lo consentano;

Premesso inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato il "SERVIZIO DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2024/2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE" \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

Tanto richiamato e premesso, l'Ente e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

L'Ente e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa: la gestione, in favore di terzi, dell'attività di volontariato di protezione civile, dettagliatamente descritta/i al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, "servizio").

### **Articolo 3 – Finalità**

L'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema locale di protezione civile, relativamente al territorio del Comune di Castello d'Argile.

### **Articolo 4 – Servizio**

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- L'Ente e l'Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nel presente accordo. Tali

forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate - dove necessario - attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità.

- In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 2 della Legge n.225/1992 e ss.mm.ii., l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato.
  - Eventuali richieste di impegno da parte della propria organizzazione/direzione centrale a livello nazionale, avranno carattere prioritario qualora non esistano alternative efficaci rispetto alla disponibilità nazionale concordando, in ogni caso, la possibilità di mantenere un'aliquota di presidio sul territorio dell'Unione Reno Galliera.
  - Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate: in tali casi, l'eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà di questo Ente dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.
  - Ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione dell'Ente, seguendo i principi del nuovo "Codice della Protezione Civile" di cui al Dlgs 1/2018:
    - a)** in base alla tipologia di rischio o di emergenza, un congruo numero di volontari appartenenti all'Associazione, con indicazione di ciascun ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;
    - b)** la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di protezione civile;
    - c)** idonee dotazioni in riferimento a mezzi, attrezzature di intervento, risorse logistiche, di comunicazione ed eventualmente sanitarie;
    - d)** eventuali indicazione dell'ambito territoriale di operatività;
    - e)** a partecipare costantemente ed attivamente alle attività divulgative, formative e addestrative che saranno messe in campo dall'Ente;
    - f)** a formare e addestrare autonomamente i propri Volontari associati, secondo i programmi stabiliti a livello nazionale, regionale, di coordinamento provinciale nonché con l'Unione Reno Galliera e l'Ente stesso, oltre a provvedere all'adeguamento delle proprie dotazioni strumentali necessarie a garantire la piena operatività dei Volontari;
    - g)** a conoscere e far conoscere ai propri Volontari operativi i contenuti fondamentali del vigente Piano Intercomunale e Comunale di Protezione Civile.
  - Le attività in cui l'Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative all'ambito dell'informazione e assistenza alla popolazione, alla logistica, al settore rischio idraulico ed idrogeologico.
  - In particolare, l'Associazione collaborerà al servizio volontario di controllo sui corsi d'acqua e monitoraggio del territorio del Comune, compreso l'intervento del gruppo in tutti i casi di emergenza accertata e dichiarata dalle competenti autorità, con tutte le attrezzature idonee ed in dotazione.
  - L'Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune e all'Area Gestione del Territorio delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.
  - Non sono previsti in nessun modo servizi di "ordine pubblico".
  - L'attivazione dei Volontari avverrà su richiesta del Comune di Castello d'Argile, verbale e/o scritta in relazione all'urgenza dell'attivazione medesima, al Presidente dell'Associazione.
  - L'Ente si impegna inoltre a verificare la disponibilità di una sede idonea per l'Associazione, il cui contratto di assegnazione gratuita sarà perfezionato a cura dell'Ente con successivo atto.
  - L'Ente mette a disposizione dell'Associazione alcuni mezzi di proprietà individuati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione. L'autorizzazione all'impiego dei mezzi comunali elencati è subordinato in ogni occasione all'autorizzazione comunale concessa dal Sindaco o dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ed esclusivamente ad un elenco di Volontari dell'Associazione concordato con l'Ente stesso e inserito come Allegato 2 alla presente Convenzione.
  - I dipendenti del Comune eventualmente appartenenti all'Associazione potranno essere autorizzati a partecipare alle operazioni in fase di emergenza e quindi ad assentarsi dai normali impegni di lavoro, qualora non appartenenti a Settori direttamente coinvolti nell'emergenza e previo provvedimento del Sindaco o del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio.
-

Con riferimento alle tematiche relative alla “Safety & Security” citate in premessa, l’Associazione si impegna a coadiuvare l’Amministrazione nelle attività ed iniziative di volta in volta promosse, patrocinare o autorizzate, previo accordo con l’Amministrazione e le strutture Comunali preposte unitamente al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera.

L’Associazione potrà operare, quando l’Autorità locale di protezione la attiverà in ottemperanza del D. Lgs. n. 1/2018 nonché della Direttiva del Capo Dipartimento (CDPC) della protezione civile – presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012 riferita agli *EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE, individuati quali* “eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella pianificazione comunale. L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici”.

L’Associazione potrà operare anche in supporto all’Ente o agli organizzatori di manifestazioni pubbliche, o pubblici spettacoli, rispettando quanto previsto dalla citata direttiva del CDPC del 9 dicembre 2012. In tali occasioni l’Associazione opererà con i propri Volontari, mezzi ed attrezzature privi delle insegne della “protezione civile”.

#### **Articolo 5 – Durata**

L’Ente si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione e scadenza il 31/12/2026.

L’Ente e l’Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### **Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione**

A norma del regolamento comunale approvato ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990, a sostegno dell’attività dell’Associazione, e per le finalità di cui all’art. 1 del Codice del Terzo settore, l’Ente riconosce all’Associazione un contributo massimo erogabile complessivo, fino al 31/12/2026, pari ad euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle attività svolte secondo i periodi sotto riportati.

L’Associazione è tenuta a rendicontare, secondo le normali prassi del settore e avendo cura di differenziare se tali attività sono state effettuate in iniziative afferenti al settore protezione civile oppure di mero volontariato civico, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei diversi periodi di riferimento con la seguente scadenza temporale:

- 1) Attività effettivamente svolte fino al 30/09/2024;
- 2) Attività effettivamente svolte fino al 31/12/2024;
- 3) Attività effettivamente svolte fino al 30/04/2025;
- 4) Attività effettivamente svolte fino al 31/12/2025;
- 5) Attività effettivamente svolte fino al 30/04/2026;
- 6) Attività effettivamente svolte fino al 31/12/2026

Gli importi, una volta approvata la rendicontazione di cui al paragrafo precedente, saranno versati sul Conto Corrente dell’Associazione \_\_\_\_\_ che verrà opportunamente comunicato all’Ente.

#### **Articolo 7 – Controlli**

L’Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all’articolo 4, reso dall’Associazione.

Annualmente l’Associazione trasmette all’Ente l’elenco dettagliato degli eventuali rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’esercizio del servizio.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

---

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Ente (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), in misura relativa all'eventuale impiego e nella misura massima di € 400,00, che provvederà al rimborso della quota parte del premio entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento**

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dall'Unione Reno Galliera, valevole per l'Unione e per i Comuni aderenti fra i quali il Comune di Castello d'Argile.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Castello d'Argile provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento integrativo del Comune di Castello d'Argile, approvato con atto deliberativo della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 2 del 2014 successivamente modificato con atto deliberativo della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 72 del 2016 e con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 94 del 12/12/2023, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune all'indirizzo: [www.comune.castello-d-argile.bo.it](http://www.comune.castello-d-argile.bo.it), sezione: amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.

#### **Articolo 10 – Rispetto dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013**

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

#### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

#### **Articolo 12 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

#### **Articolo 13 – Controversie**

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

#### **Articolo 14 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **Articolo 15 - Spese contrattuali**

---

Le eventuali spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.  
L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Castello d'Argile, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Per il Comune di Castello d'Argile

---

Per l'Associazione

---

---